

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 572-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione alla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata all'Aja il 1° giugno 1970

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge riguarda l'adesione alla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali adottata all'Aja il 1° giugno 1970, che sostituisce quella precedente dell'Aja del 12 giugno 1902, denunciata, perchè ritenuta inadeguata, da molti Stati firmatari. Non v'è dubbio, peraltro, che la materia richieda obiettivamente una regolamentazione civilmente più avanzata con un campo di applicazione molto più ampio dell'attuale, limitato ai territori di appena tre Stati (Italia, Portogallo e Romania).

La Convenzione in esame (composta di 31 articoli) impone a ciascuno Stato firmatario l'obbligo di riconoscere divorzi e separazioni personali pronunciati in conformità alla legislazione vigente negli altri Stati contraenti. Il riconoscimento è, però, limitato alla sola decisione del divorzio o della separazione personale e non alle misure di altra natura contenute nella stessa decisione.

Con l'articolo 2 vengono indicate le condizioni in cui debbono trovarsi i coniugi ai fini del riconoscimento, mentre l'articolo 3 fissa i criteri di competenza (criterio della nazionalità temperato con quello del domicilio e della residenza abituale).

Vengono poi disciplinate la domanda riconvenzionale e la conversione della separazione personale in divorzio (articoli 4 e 5) e si afferma il principio secondo il quale la circostanza che la legge dello Stato in cui il riconoscimento viene chiesto non permetta, secondo i casi, il divorzio o la separazione per i medesimi fatti, non può costi-

tuire motivo ostativo al riconoscimento del divorzio o della separazione personale (articolo 6).

È previsto, inoltre, che gli Stati contraenti possano rifiutare il riconoscimento del divorzio nel caso in cui al momento del suo ottenimento entrambi i coniugi fossero cittadini di Stati la cui legislazione non prevede il divorzio (articolo 7); si sancisce la tutela del diritto alla difesa (articolo 8); viene regolata l'ipotesi di precedenti decisioni in materia (articolo 9); viene consentito il rifiuto del riconoscimento quando sia incompatibile manifestamente con l'ordine pubblico dello Stato richiesto (articolo 10); viene garantito il diritto degli sposi divorziati a risposarsi (articolo 11).

Gli articoli successivi regolano i casi di litispendenza, i rapporti con gli Stati che hanno più ordinamenti giuridici applicabili per territorio o per persone, il regime delle riserve, il campo di applicazione dell'accordo.

La Convenzione è stata firmata dal Lussemburgo e ratificata da: Danimarca, Egitto, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera e Cecoslovacchia.

Poichè essa migliora sostanzialmente la precedente regolamentazione in materia ed offre possibilità per la adesione da parte di molti Stati, riconoscendo ai cittadini i diritti civili che ogni Stato moderno e avanzato non può ulteriormente disconoscere, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

VELLA, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRUGGER)

10 luglio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata a l'Aja il 1° giugno 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.